

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERRANDINA - (Provincia di Matera)

Rep. n. ____/2021

OGGETTO: SCHEMA DI contratto pubblico per l'affidamento del “**Servizio di mensa scolastica**” per la durata di anni 2 (due) – Anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. **CIG**

L'anno duemilaventuno, il giorno ... (.....) del mese di, in Ferrandina e nella Casa Comunale, avanti a me, Segretario Generale del Comune di Ferrandina, autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti in cui il Comune è parte, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

- da una parte: il Sig., nato a (..) il, residente in e domiciliato per la funzione presso la Casa Comunale, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa Socio-Culturale, il quale dichiara di agire ed intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ferrandina (C.F. 80000550774), che legalmente rappresenta nella precitata qualità ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del Decreto Sindacale n. del, acquisito agli atti dell'Ente in pari data prot. n.;

- dall'altra: il Sig., nato a (.....) il e residente in Via, n....., (.....) il quale interviene nel presente atto in qualità di, della Ditta con sede in (...) alla Via (C.F. e P.IVA), iscritta nel Registro delle imprese presso la

	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di (n. REA	
	-), domiciliato per la carica presso la sede della stessa Ditta. I nomi-	
	nati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo per	
	averli identificati, il primo mediante conoscenza diretta e il secondo a mezzo di car-	
	ta d'identità n., rilasciata dal Sindaco del Comune di il	
, rinunziano spontaneamente e con il mio consenso, all'assistenza	
	dei testimoni.	
	PREMESSO:	
	- che con determinazione a contrattare n. (Area Amministrativa) del,	
	n. del Registro Generale, è stata avviata la procedura di gara per	
	l'affidamento del “Servizio di mensa scolastica” per la durata di anni 2 (due);	
	- che il servizio in oggetto è ricompreso nel Programma Biennale di forniture e ser-	
	vizi (biennio 2021/2022), redatto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.	
	(Codice dei Contratti Pubblici), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.	
	39 del 24.02.2021, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 106	
	del 5.08.2021, entrambe esecutive a norma di legge;	
	- che con la citata determinazione a contrattare n. ai sensi dell'articolo	
	192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 s.m.i., sono stati stabiliti le finalità e l'oggetto	
	del contratto, è stato posto a base di gara l'importo di € 376.712,00 (IVA esclusa),	
	di cui € 372.400,00 (IVA esclusa) soggetti a ribasso ed € 4.312,00 (IVA esclusa)	
	non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza, sono stati stabiliti la procedura di scel-	
	ta del contraente (Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016	
	s.m.i.), il criterio di aggiudicazione (criterio dell'offerta economicamente più van-	
	taggiata ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. da valutarsi da	
	parte di una Commissione Giudicatrice), di espletare la procedura, ai sensi dell'art.	

	58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., attraverso la piattaforma di e-Procurement utilizzata	
	dal Comune nonché sono stati approvati i seguenti atti della procedura: Bando di	
	gara; Disciplinare di gara; DGUE; Schema offerta economica; Capitolato Speciale	
	d'Appalto; Tabella dietetica; D.U.V.R.I. - Documento Unico Valutazione Rischi da	
	Interferenze e Schema di contratto;	
	- che con determinazione n. (Area Amministrativa) del, n.	
	del Registro Generale, esecutiva a norma di legge, a seguito di gara espletata ai	
	sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il “Servizio di mensa scolastica”	
	per la durata di anni 2 (due) è stato aggiudicato alla Ditta	
, con sede in (.....) alla Via	
	(P.IVA), con il corrispettivo di € (euro), oltre	
	IVA come per legge;	
	- che l'Amministrazione aggiudicatrice ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge,	
	la comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause	
	di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n.	
	159/2011 nei confronti dell'appaltatore;	
	- che il Sig., nella summenzionata qualità	
	di..... della ditta, in data (prot. comunale	
) ha dichiarato che per le cariche rivestite nei propri confronti e nei confronti	
	della Ditta sopracitata non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto	
	di cui al citato art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e di non essere a conoscenza di	
	cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;	
	- che il Responsabile del procedimento ha provveduto, inoltre, ad acquisire la documentazione	
	per la sottoscrizione del presente contratto;	
		3

	- che sono decorsi i termini di cui all'art. 32, comma 10, lett. b, del D.Lgs. 50/2016	
	s.m.i. (nuovo Codice dei contratti pubblici), per la stipula del contratto;	
	- che con determinazione n. (Area Amministrativa) del, n.	
	del Registro Generale, esecutiva a norma di legge, è stata autorizzata, per motivi	
	d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza di stipula del	
	contratto, a norma dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., poiché trattasi	
	di prestazioni offerte dal Comune riguardanti l'aspetto "dell'obbligatorietà" di un	
	servizio previsto normativamente nell'ambito "dell'istruzione", rivolto agli alunni	
	delle scuole dell'obbligo (SOLO NEL CASO SI VERIFICHI TALE	
	CIRCOSTANZA);	
	TANTO PREMESSO , le parti summenzionate convengono e stipulano quanto ap-	
	presso:	
	ART. 1 - PREMESSA - Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la pre-	
	messa come parte integrante del presente contratto.	
	ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO - Il Responsabile dell'Area Amministra-	
	tiva Socio-Culturale del Comune di Ferrandina,, nel cui no-	
	me ed interesse dichiara di agire, con il presente atto, affida alla Ditta	
, con sede in (.....) alla Via	
 (P.IVA), che accetta a mezzo del	
 il "Servizio di mensa scolastica" per la durata di anni 2.	
	Nell'aver accettato il servizio sopra indicato l'appaltatore ammette e riconosce pie-	
	namente:	
	a) di aver preso piena conoscenza del Bando di Gara, del Capitolato Speciale di	
	Appalto, della Tabella dietetica, del Documento Unico di Valutazione Rischi da In-	
	terferenze e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati che, an-	

che se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del contratto e di accettarli incondizionatamente nonché di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;

b) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica e, in modo particolare, quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo da corrispondersi all'appaltatore, per la durata di anni 2, è pari a €

..... (euro)

- IVA esclusa, oltre oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €

..... (euro)

- IVA esclusa, per un totale di € (euro)

- IVA esclusa.

Il corrispettivo da corrispondersi all'appaltatore per ogni singolo pasto è determinato in € (euro), oltre IVA. Il corrispettivo presunto, calcolato applicando il prezzo offerto in sede di gara al numero di pasti da servire per tutta la

durata del contratto, presuntivamente n., è fissato in € (euro

...../00), compresi € (euro/00) per

oneri di sicurezza, oltre IVA al 4% pari ad € (euro)

.....), complessivamente € (euro).

L'importo del singolo pasto sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi

all'esecuzione delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto. Con

	tale corrispettivo, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pre-	
	tesa per l'appalto in oggetto senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.	
	ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO - La durata del contratto è stabilita in	
	anni 2 (due) per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. Alla fine di tale periodo	
	l'appalto scadrà, senza bisogno di disdetta, preavviso o diffida, salvo quanto previ-	
	sto al successivo art. 5.	
	ART 5 - PROROGA TECNICA - La durata del contratto in corso di esecuzione	
	potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle	
	procedure utili per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106,	
	comma 11 del Codice (D.Lgs 50/2016 s.m.i.). In tal caso il contraente è tenuto	
	all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e con-	
	dizioni.	
	ART. 6 - DIVIETO DI MODIFICHE - Nessuna variazione o modifica al contrat-	
	to può essere introdotta dall'appaltatore se non preventivamente disposta ed appro-	
	vata dal Comune di Ferrandina. Le modifiche non preventivamente autorizzate non	
	danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.	
	ART. 7 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE - L'appalto viene af-	
	fidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme e	
	condizioni di esecuzione risultanti dal Bando di Gara, dall'offerta della ditta aggru-	
	dicataria, dal Capitolato Speciale di Appalto, dalla Tabella dietetica e dal Docu-	
	mento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, tutti atti che le Parti dichiarano	
	espressamente di conoscere e accettare e che qui si intendono integralmente riporta-	
	ti e trascritti, anche se non materialmente allegati.	
	Le Parti dichiarano espressamente che gli atti di gara sono depositati presso l'ufficio	
	comunale competente, sono noti a entrambe e, pertanto, dispensano l'Ufficiale ro-	

	gante dalla lettura degli stessi. Il servizio in oggetto, sino alla naturale scadenza del	
	presente contratto, verrà dunque svolto con le modalità ivi previste.	
	ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - Il servizio sarà ef-	
	fettuato in base alle esigenze didattiche di ogni scuola. I pasti dovranno essere ser-	
	viti nei giorni e alle ore che saranno fissate dalle autorità scolastiche. I pasti do-	
	vranno essere preparati nella cucina della mensa sita presso la Scuola Primaria	
	D'Onofrio ubicata in Via Lanzillotti, ivi serviti agli alunni frequentanti tale plesso	
	scolastico e veicolati con il sistema multi-porzione (sono escluse le vaschette mo-	
	noporzione ad eccezione di eventuali diete speciali) presso i seguenti plessi:	
	- Scuola dell'Infanzia Kindu ubicata in Via Kindu;	
	- Scuola dell'Infanzia Matteotti ubicata in Piazza Matteotti;	
	- Scuola secondaria di primo grado Giovanni Paolo II ubicata in Via Lanzillotti.	
	La fornitura non avrà luogo nei giorni in cui le scuole rimarranno chiuse secondo le	
	disposizioni del calendario scolastico predisposto annualmente dalla Regione Basi-	
	licata (vacanze natalizie e pasquali, vacanze estive, ponti di novembre e di carnea-	
	le, ecc.) nonché in caso di chiusura anticipata, scioperi o per qualsiasi altra ragione.	
	In caso di sciopero del personale della ditta appaltatrice, quest'ultima dovrà servire	
	in alternativa un pasto freddo la cui composizione sarà concordata il giorno prece-	
	dente con l'Ufficio competente dell'Ente e dovrà essere attinente agli alimenti pre-	
	visti nel menu.	
	ART. 9 – CONTROLLI - L'Ente si riserva il diritto di procedere al controllo delle	
	materie prime utilizzate nella preparazione degli alimenti, della quantità delle ra-	
	zioni, della temperatura dei cibi nonché di ogni altro elemento ritenuto utile alla va-	
	lutazione del corretto adempimento di quanto previsto nel presente contratto.	
	L'Amministrazione Comunale può autorizzare visite degli amministratori comuna-	
		7

	li, nonché disporre periodici controlli tramite la competente ASL. Al fine di verifi-	
	care il rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia, l'Ente può altresì vietare	
	l'uso di determinati prodotti o la somministrazione di pasti giudicati non conformi	
	ai requisiti previsti dal capitolato. Il controllo potrà essere effettuato anche dai	
	"Comitati mensa" dei genitori, regolarmente costituiti in ciascun plesso scolastico.	
	ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1456 c.c.	
	L'Amministrazione Comunale effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed	
	opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qualvolta dovesse rilevare di-	
	sfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura.	
	L'Amministrazione Comunale, in caso di irregolarità di qualsiasi natura, potrà pro-	
	cedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, con aggiudicazione ad al-	
	tra ditta e l'incameramento della cauzione a titolo di penalità, fatta salva ogni ulte-	
	riore azione per il risarcimento di danni maggiori.	
	In particolare l'Amministrazione Comunale promuoverà la risoluzione del contratto	
	nel modo e nelle forme di legge e senza pregiudizio per ogni azione finalizzata alla	
	rivalsa dei danni nei seguenti casi:	
	1) per arbitrario abbandono del servizio;	
	2) per il ripetersi delle infrazioni per le quali sono state formulate contestazioni;	
	3) in caso di fallimento e/o frode;	
	4) nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ceda ad altri in tutto o in parte, sia diretta-	
	mente che indirettamente, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;	
	5) per ogni altra inadempienza e per ogni altra evenienza che renda impossibile la	
	prosecuzione del servizio, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.	
	ART. 11 - RECESSO - È facoltà della Amministrazione Comunale recedere dal	
	contratto in caso di soppressione del servizio, dandone comunicazione alla Ditta ag-	

	giudicataria mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata	
	(PEC) con preavviso di 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato conformemente	
	alle disposizioni dettate dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. recante il Codice	
	dei contratti, cui espressamente si rinvia.	
	ART. 12 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO - I prezzi determinati in	
	sede di gara rimarranno invariati per il primo anno oggetto dell'appalto.	
	Secondo quanto previsto dall'art. 1 - comma 511 - della legge 208/2015 e dall'art.	
	106, comma 1, lettera a) - del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., è prevista la revisione del	
	prezzo. L'eventuale revisione del prezzo, legata a variazione degli indici I.S.T.A.T.	
	e da eventuali rinnovi contrattuali riguardanti il personale impiegato nel servizio,	
	verrà applicata dal committente su documentata richiesta dell'appaltatore a partire	
	dal secondo anno di vigenza contrattuale.	
	ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - Il contratto non	
	può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n.	
	50/2016 s.m.i.= Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel	
	rispetto del citato art. 105 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i., l'esecuzione di parti del ser-	
	vizio che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta, possono essere subappaltati,	
	nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vi-	
	gente in materia.	
	ART. 14 - PAGAMENTI - I pagamenti saranno disposti dal Responsabile del Pro-	
	cedimento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica al protocollo	
	dell'Ente previa verifica ed attestazione, da parte dello stesso Responsabile, in me-	
	rito alla regolarità e congruità oltre alla verifica della regolarità contributiva me-	
	diante richiesta del DURC. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonereranno in al-	
	cun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal Capitolato Speciale	
		9

di Appalto. In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di mora a norma di legge.

ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - La Società aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione al Comune di Ferrandina ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Matera (MT) della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - Per le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta Appaltatrice del servizio sarà competente il Foro di Matera.

ART. 17 - SPESE E ONERI DI GESTIONE - Tutte le spese e gli oneri relativi alla gestione del servizio sono a carico dell'appaltatore.

ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA - La ditta ha
prestatato la garanzia definitiva a mezzo di polizza rilasciata in data

dalla —

Agenzia di, dello importo garantito di € (valida dal

..... a tutto il), (EVENTUALE RIDUZIONE DELLA

GARANZIA DEFINITIVA) ridotta del 50% perché la ditta è in possesso della

certificazione di qualità

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune

ne abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE - La ditta

..... in conformità all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato una polizza per Responsabilità Civile verso Terzi, rilasciata dalla - Agenzia di, n. del (valida fino al).

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, anche oltre i massimali previsti nella polizza assicurativa sopracitata sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

ART. 20 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI

PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI - La ditta è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. La ditta è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 21 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - Agli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in (.....) alla Via

.....

ART. 22 - SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO E DIVERSE - Tutte le spese

relative alla stipulazione del contratto, inerenti e conseguenti, nessuna eccettuata

	o esclusa, saranno per intero a carico della ditta aggiudicataria, senza diritto di ri-	
	valsa, così come tutti gli altri oneri, imposte e tasse che graveranno sui prodotti for-	
	niti ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che farà carico al Comu-	
	ne di Ferrandina. Il valore presumibile del presente contratto viene fissato in €	
, oltre IVA al 4%. Il presente contratto è soggetto alla disciplina	
	IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26.10.72 n.	
	633 e s.m.i. e la registrazione in misura fissa ai sensi del DPR 131/86;	
	Tutte le imposte e tasse relative al presente contratto saranno versate con modalità	
	telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod.	
	Il contratto sarà prodotto all'agenzia dell'Entrate tramite la piattaforma Sister.	
	ART. 23 - INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI	
	L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi	
	dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di	
	lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex di-	
	pendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbli-	
	che amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio suc-	
	cessivo alla cessazione del rapporto.	
	ART. 24 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O	
	DIPENDENTI DELL'APPALTATORE - L'operatore economico si obbliga,	
	nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti	
	del Comune di Ferrandina, che dichiara di conoscere per averne ricevuta copia, ap-	
	provato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2012. La violazione degli ob-	
	blighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il	
	contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta	
	grave.	
	12	

	ART. 25 – PATTO D'INTEGRITA' - L'operatore economico si obbliga,	
	nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del patto d'integrità, approvato con delibera-	
	zione di G.C. n. 44 del 11.04.2019, che dichiara di conoscere per essere allegato	
	al presente contratto.	
	ART. 26 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Art. 13 -	
	Reg. UE n. 679/2016) - Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali,	
	forniti direttamente o comunque acquisiti, sarà svolto nel rispetto di quanto previsto	
	dal Reg. UE n. 679/2016 (di seguito DGPR) in materia di misure di sicurezza.	
	Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Comune di Ferrandina.	
	Responsabile della protezione dei dati (DPO): indirizzo e mail	
	Responsabile del trattamento: il responsabile del trattamento è il Responsabile	
	dell'Area Amministrativa Socio-Culturale del Comune di Ferrandina,	
	Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali, forniti direttamente o	
	comunque acquisiti, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. Il tratta-	
	mento è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto	
	di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.	
	Avverrà presso la sede della Provincia di Matera – Servizio Appalti e presso la sede	
	del Comune di Ferrandina. Sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatiz-	
	zate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Ambito di	
	comunicazione e diffusione: i dati non saranno oggetto di comunicazione, fatte	
	salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge. Saranno a	
	conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento: i soli	
	impiegati del Comune di Ferrandina addetti alle procedure necessarie per lo svol-	
	gimento dell'attività o procedimento amministrativo.	
		13

	Diritti dell'interessato - in ogni momento l'interessato potrà:	esercitare il diritto
	di avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della	
	normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; richiedere la rettifica dei dati	
	inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa na-	
	zionale che ne coordina l'applicazione; revocare il proprio consenso al trattamento	
	dei dati; esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che lo riguardano; op-	
	porsi al trattamento indicandone il motivo.	
	Al presente Trattamento non è applicabile l'istituto della portabilità dei dati previsto	
	dall'art. 20 del GDPR.	
	Per l'esercizio dei diritti e per qualsiasi altra informazione, l'interessato può	
	rivolgersi al Comune di Ferrandina – Ufficio di Segreteria – Piazza Plebiscito,	
	75013 Ferrandina (MT).	
	Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al Capitolato	
	Speciale Descrittivo e Prestazionale e alle disposizioni legislative e regolamentari	
	vigenti in materia di appalti pubblici.	
	Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità	
	elettronica, è stato redatto da me Segretario Comunale con l'ausilio di persona di	
	mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici, che ho	
	letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e	
	lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con fir-	
	ma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando	
	alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cogni-	
	zione.	
	Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle	
	parti sono validi. Il presente atto consta di n. pagine intere a video e	
	14	

quanto della necessaria alle sottoscrizioni, oltre l'allegato protocollo di legalità.

PER IL COMUNE DI FERRANDINA – IL RESPONSABILE DELL'AREA

AMMINISTRATIVA SOCIO-CULTURALE:

L'APPALTATORE:

Le parti hanno apposto la loro firma digitale di cui, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 80/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e io sottoscritto Segretario Generale - Ufficiale Rogante ne attesto l'autenticazione poiché le stesse sono state apposte in mia presenza, previo accertamento della identità personale delle parti e della validità del certificato elettronico. Infine, provvedo ad apporre personalmente la mia firma digitale a chiusura del presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE - UFFICIALE ROGANTE:

.....

COMUNE DI FERRANDINA Provincia di Matera

PATTO DI INTEGRITÀ (art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Il Comune di Ferrandina in persona del Responsabile dell'Area

E

L'Operatore Economico, come sopra generalizzato,

Premesso che:

- il settore dei “contratti pubblici” è, per sua stessa natura e caratterizzazione, uno dei maggiormente sottoposti alle ingerenze ed alle pressioni della criminalità comune ed organizzata, da sempre fortemente collegate a fenomeni corruttivi e di cattiva gestione della cosa pubblica; risulta indispensabile, pertanto, che gli attori operanti in tale settore si impegnino ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi alla violazione dei fondamentali canoni di giustizia posti a presidio dell'ambito di riferimento;

- come sancito anche dai più importanti e recenti pronunciamenti giurisprudenziali, ancor prima che alla corretta esecuzione del contratto pubblico, è opportuno indirizzare le condotte delle parti coinvolte ai valori di reciproca lealtà e correttezza;

- è pertanto essenziale che all'attività prevista ed operante su di un piano normativo quale quello attinto dalle disposizioni della L. n. 190/2012, si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa, facente leva su strumenti di carattere pattizio volti a responsabilizzare in uno gli operatori economici ed i dipendenti pubblici nonché a rafforzare gli 42 impegni alla legalità, correttezza e trasparenza mediante strumenti di salvaguardia ad effetti sanzionatori, destinati a trovare applicazione nelle ipotesi di violazione degli obblighi assunti dai contraenti;

- la centralità del sistema legato alla pubblica contrattazione nelle strategie di contrasto alla corruzione in chiave preventiva è stata rimarcata da un primo protocollo

	d'intesa siglato il 28 Maggio 2015 tra l'ANAC e la Corte dei Conti con l'obiettivo	
	di rafforzare la collaborazione inter-istituzionale e vieppiù implementata da un	
	nuovo protocollo d'intesa relativo ai contratti secretati di cui agli artt. 162 comma 5	
	e 213, comma 3, lett. a), del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e sottoscritto dai	
	medesimi contraenti in data 1 Febbraio 2017;	
	- l'implementazione di siffatto strumento pattizio è altresì indifferibile in sintonia	
	con quanto previsto in prima istanza dalle Linee Guida e dalle Intese sottoscritte il	
	15 luglio 2014 per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC- Prefettu-	
	re - UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione	
	della trasparenza amministrativa, e, da ultimo, dalle recentissime Linee Guida sigla-	
	te tra l'ANAC ed il Ministero dell'Interno il 16 Ottobre 2018 e riguardanti le c.d.	
	“misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito	
	della prevenzione anticorruzione e antimafia” di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014;	
	- la predisposizione di apposite condizioni di contratto regolanti le condotte delle	
	parti coinvolte nella pubblica contrattazione è dettata dalla volontà del Comune di	
	Ferrandina di lanciare un segnale forte e decisivo in tema di tutela della legalità e	
	lotta contro ogni forma di violazione della stessa.	
	Considerato che tra le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della	
	Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, approvato con delibera di Giunta Co-	
	munale n. 5 del 24.01.2019, è prevista l'adozione d3l “Patto d'integrità” al fine di	
	attivare strumenti sempre più idonei di prevenzione e contrasto alla corruzione;	
	Visti:	
	- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per la	
	prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica ammi-	
	nistrazione”;	
		17

	- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato in prima istanza dall’Autorità	
	Nazionale Anticorruzione ed approvato con Delibera CiVIT n. 72/2013, contenente	
	“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità	
	nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.: da ultimo, l’Aggiornamento 2018 al	
	Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera n. 1074 del 21 Novembre	
	2018;	
	- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 con il quale è sta-	
	to emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;	
	- il Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Ferrandina;	
	- l'art. 32 del D. L. n. 90/2014, con il quale sono state introdotte misure straordina-	
	rie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione	
	della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto	
	competente;	
	- le Linee guida siglate dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità nazionale Anticor-	
	ruzione con Protocollo d'intesa del 15 Luglio 2014;	
	- le Linee Guida siglate tra l’ANAC ed il Ministero dell’Interno il 16 Ottobre 2018	
	e riguardanti le c.d. “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di	
	imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia” di cui all’art. 32	
	del D.L. n. 90/2014;	
	- il comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/2012, il quale prevede espressamente la	
	possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di ri-	
	spetto della legalità, la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dal-	
	la gara;	
	- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
	18	

SI SANCISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra il Comune di Ferrandina e l'operatore economico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno a contrastare pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito della procedura in oggetto. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento comporta l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori, come previsti e disciplinati dall'art. 5 del presente Patto.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Ferrandina e dell'operatore economico impiegati ad ogni livello nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, degli obblighi in esso contenuti nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso. Le parti vigilano affinché gli impegni sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici, dei dipendenti del comune di Ferrandina nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Il medesimo è allegato alla documentazione di ogni gara bandita dal Comune di Ferrandina di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto è altresì allegato ad ogni contratto/convenzione stipulati con il comune di

	Ferrandina, dai quali viene espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.	
	Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, è richiesta, nei modi previsti dalla lex specialis di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico.	
	Non si procede alla sottoscrizione del presente Patto di integrità in caso di affidamenti tramite il mercato elettronico, verificata l'avvenuta sottoscrizione di Patto di integrità cui i soggetti abilitati al detto mercato siano tenuti.	
	Rimangono esclusi dalla sottoscrizione del Patto di integrità tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000,00.	
	Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici	
	L'operatore economico si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità, a:	
	Clausola n. 1	
	Dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente Patto d'Integrità che qui sono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'impresa si impegna, inoltre, a segnalare al Comune di Ferrandina qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto.	
	Clausola n. 2	
	Denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici, alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di perso-	
	20	

	nale o l'affidamento di subappalti a imprese terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto	
	o dall'agevolazione finanziaria ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola,	
	salva l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come	
	previsto dalla vigente normativa.	
	Clausola n. 3	
	Dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi	
	di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti	
	dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. = Il predetto	
	adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del 47 contratto e il rela-	
	tivo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sen-	
	si dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che	
	abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata	
	disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto	
	dall'art. 317 del c.p.	
	Clausola n. 4	
	Segnalare alla Prefettura di Matera l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui	
	alla precedente clausola n. 2.	
	Clausola n. 5	
	Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare la clausola espressa che prevede la	
	risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizza-	
	zione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Pre-	
	fettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, l'applicazione del-	
	le misure di prevenzione di cui al libro I del D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni in-	
	terdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e successive m.e i..	
		21

	Clausola n. 6	
	Dichiarare di essere a conoscenza ed accettare che qualora il contratto sia stato sti-	
	pulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a	
	carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una pe-	
	nale nella misura del 10% del valore delle prestazioni fino a quel momento esegui-	
	te; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del	
	Comune di Ferrandina, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in rela-	
	zione alla prima erogazione utile e fermo e impregiudicato il maggior danno.	
	Clausola n. 7	
	Dichiarare di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la	
	risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizza-	
	zione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle	
	disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con ri-	
	guardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in ma-	
	teria contrattuale e sindacale.	
	Clausola n. 8	
	Dichiarare che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segre-	
	tezza, impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, traspa-	
	renza e correttezza, e a non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od	
	eludere in alcun modo la concorrenza.	
	Clausola n. 9	
	Dichiarare di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad avvaler-	
	si della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei con-	
	fronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti	
	dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio	

	per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter	
	c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322- bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis	
	c.p..	
	Clausola n. 10	
	Di prendere atto ed accettare che qualora il Comune di Ferrandina, in veste di sta-	
	zione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di col-	
	legamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese ver-	
	ranno escluse, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza. 49 Saranno consi-	
	derati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell'art. 80,	
	comma 5, lett. m del D.Lgs. n. 50/20196 seguenti circostanze sintomatiche, riporta-	
	te a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:	
	- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da	
	parte delle imprese partecipanti;	
	- utilizzazione anche in parte dello stesso personale;	
	- rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinità tra coloro che ricoprono cari-	
	che sociali o direttive nelle imprese partecipanti.	
	Clausola n. 11	
	Rispettare l'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di	
	condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irre-	
	vocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell' arti-	
	colo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della	
	Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusio-	
	ne la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipa-	
	zione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti	
	dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.	
		23

	L'impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non men-	
	zione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi:	
	- quando il reato è stato depenalizzato;	
	- condanne per cui è intervenuta la riabilitazione;	
	- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;	
	- revoca della condanna medesima.	
	Clausola n. 12	
	Assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicura-	
	re la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la sottoscritta im-	
	presa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge il contratto è ri-	
	solto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.	
	Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle ope-	
	razioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.	
	Clausola n. 13	
	L'amministrazione e l'operatore economico s'impegnano a trattare i dati contenuti	
	nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento	
	degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.	
	Clausola n. 14	
	Dichiarare di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabili-	
	re il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al fine di con-	
	dizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune di Ferrandina.	
	Clausola n. 15	
	Dichiarare in fase di presentazione dell'offerta, ai fini della corretta applicazione	
	dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'insussistenza di	
	rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nei casi ivi indicati, con ex dipendenti	

	del Comune di Ferrandina nonché l'impegno a non costituire rapporti di lavoro nei	
	medesimi casi per tutta la durata del contratto e sino alla concorrenza di anni tre	
	dalla cessazione dal servizio dei suddetti dipendenti. L'operatore economico prende	
	atto e accetta che la violazione di tutti gli impegni assunti con il presente Patto di	
	Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5.	
	Nelle fasi successive all'aggiudicazione i predetti obblighi si intendono riferiti	
	all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri	
	subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al	
	presente Patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'aggiudicatario con i	
	propri subcontraenti a pena di risoluzione del contratto tra la Stazione Appaltante e	
	l'aggiudicatario.	
	Articolo 4 - Obblighi della Stazione Appaltante	
	La Stazione Appaltante si impegna, nel rispetto del presente Patto di Integrità, a:	
	a) conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;	
	b) attivare le procedure sanzionatorie di legge nei confronti del personale che non	
	conformi il proprio operato ai principi richiamati al precedente punto ed alle dispo-	
	sizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel codice	
	di comportamento dei dipendenti del Comune di Ferrandina;	
	c) avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvol-	
	ta nei confronti dell'operatore economico, dell'imprenditore, del direttore tecnico	
	e/o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, sia stata disposta misura caute-	
	lare o sia intervenuto rinvio a giudizio, di cui la Stazione Appaltante sia venuta le-	
	galmente a conoscenza, per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis,	
	319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 52 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356	
	del codice penale.	
		25

	d) rendere pubblici ed accessibili i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione	
	in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.	
	L'esercizio della potestà risolutoria, qualora ne ricorrano i casi, è esercitato dalla	
	Stazione Appaltante ed è subordinato alla previa determinazione dell'Autorità Na-	
	zionale Anticorruzione.	
	A tal fine, la Prefettura competente, avuta la comunicazione da parte della Stazione	
	Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva	
	espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale An-	
	ticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i	
	presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed	
	operatore economico aggiudicatario, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L.	
	90/2014.	
	Articolo 5 – Sanzioni	
	In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di accettazio-	
	ne del presente patto di integrità, resa secondo le prescrizioni della lex specialis di	
	gara, si applica l'articolo 83 del Codice dei contratti. ===== L'accertamento	
	del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di una sola delle pre-	
	scrizioni indicate del presente Patto comporta, oltre alla segnalazione agli Organi	
	competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:	
	- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provviso-	
	ria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase prece-	
	dente all'aggiudicazione dell'appalto ed impregiudicata la prova dell'esistenza di	
	un danno maggiore;	
	- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria se la viola-	
	zione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma preceden-	

